



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 04/12/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 novembre 2014, n. 357

Valutazione di incidenza - livello I - fase di screening "Ampliamento in sopraelevazione di attività destinata ad operazione di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 22/97" - Procedimento SUAP n. 4256/2012.

L'anno 2014 addì 6 del mese di novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio ha adottato il seguente provvedimento.

il Dirigente ad interim  
dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Premesso che:

con nota proprio prot. n. 47148 del 25/09/2014, acquisita al prot. n. 9059 del 13/10/2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura presentava istanza per acquisire il parere di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 44/2012 e smi, per il piano specificato in oggetto, allegando allo scopo, in formato digitale e cartaceo, i seguenti elaborati:

- Valutazione di incidenza
- Relazione tecnica;
- Rapporto preliminare ambientale
- Relazione di compatibilità ambientale
- Elaborati progettuali costituiti da Tav. n. 1, Tav. n. 2 e Tav. n. 3.

con nota proprio prot. n. 47148 del 25/09/2014, acquisita al prot. n. 9059 del 13/10/2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura trasmetteva il verbale di Conferenza di Servizi del 22/10/2014 sollecitando le determinazioni di competenza.

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";

- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti";

- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

atteso che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 "la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma" e comma 3 "il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della

valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza" della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 - "fase di screening" del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Oggetto del presente procedimento è la proposta di ampliamento di una attività esistente nel settore di recupero di rifiuti non pericolosi ex art. del D.Lgs 22/97 gestita dal sig. Milella Michele. L'intervento viene proposto come variante al PRG del Comune di Altamura ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 in quanto si tratta dell'ampliamento di una attività produttiva che comporta un aumento di volumi della struttura che la ospita, consistente nella realizzazione di una sopraelevazione del fabbricato esistente.

Nello specifico, si trascrive di seguito quanto riportato nella relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato, Ing. Alfredo Striccoli, in atti di questo Servizio al prot. n. A00\_089/5610 del 13/10/2014:

L'ampliamento consiste nella realizzazione di un primo piano destinato alla parte amministrativa dell'attività. L'area è tipizzata E1 - verde agricolo, regolato dall'art. 21 delle NTA del Vigente PRGA.

I parametri urbanistici dell'intervento sono i seguenti:

- Superficie di intervento: mq 1.702,00
- Superficie esistente: mq 172,80
- Volume esistente: mc 743,04
- Volume in progetto: mc 416,82
- Volume complessivo: mc 1.159,86

Il rapporto di copertura rimane invariato ed è pari a c.a 0,10

Per quel che attiene la classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- usi civici;

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicato sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS "Murgia Alta")

Ambito di paesaggio: Alta Murgia;

Figura territoriale: Altopiano murgiano.

La superficie d'intervento rientra nel SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, esteso 143.152 ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dalla relativa scheda Biotaly1:

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgba/frbari/fr007ba.htm>

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcare cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. È una delle aree substeppe più vaste d'Italia,

con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco brometalia. E' presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco naumanni ed è una delle più numerose dell'Unione Europea.

#### HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (\*) 25%

Querceti di Quercus trojana 15%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (\*) 15%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 5%

(\*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità.

#### SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophylus euryale.

Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo rufinus; Circus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.

Rettili e anfibi: Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.

Invertebrati: Melanargia arge

#### VULNERABILITA'

Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente e' l'insediamento di infrastrutture industriali su superfici di habitat prioritario.

Si segnala la presenza dell'IBA 135, denominata "Murge".

Considerato che:

- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997 in b/n, WMS Service/Geoportale Nazionale 2000, SIT-Puglia 2006 e 2013, si evince che la variante al PRG del Comune di Altamura in esame interessa un'area periurbana già antropizzata;
- la tipologia di intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Bari ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.
- Il Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche e integrazioni n. 15/2008, il quale all'art. 5 lettera m specifica che "è fatto divieto realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti" non trova applicazione in quanto l'ampliamento di che trattasi non riguarda i volumi di trattamento, bensì cubature destinate ad uso uffici;
- Il Piano Regionale Rifiuti Speciali definisce un quadro di sintesi che consente un differente grado di prescrizione derivante dalle caratteristiche urbanistiche/ambientali. I criteri si applicano, tra l'altro, agli ampliamenti relativi agli impianti esistenti. Per gli impianti esistenti che non rispettano i criteri localizzativi individuati (ubicazione in aree industriali), devono essere attivate procedure di delocalizzazione o devono essere previste misure di mitigazione/compensazione

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, il Dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

#### DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per "la variante al PRG" ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, qui integralmente richiamate;
- il SUAP valuterà la possibilità di localizzare l'impianto alla luce delle previsioni del Piano Regionale Rifiuti Speciali;
- In subordine al punto precedente di prevedere a cura e spese del richiedente, ai sensi di quanto disposto dal Piano Regionale Rifiuti Speciali, misure di mitigazione/compensazione commisurate all'intervento da sottoporre all'approvazione del Comune di Altamura
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente a. i. dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Antonello Antonicelli

---